

Impugnazione proposta il 19 novembre 2015 dalla L'Oréal SA avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 23 settembre 2015, causa T-426/13, L'Oréal/EUIPO

(Causa C-611/15 P)

(2016/C 314/11)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: L'Oréal SA (rappresentanti: avv. H. Granado Carpenter e L. Polo Carreño)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e Cosmética Cabinas, S.L.

Con ordinanza del 16 giugno 2016, la Corte di giustizia (Nona Sezione) ha respinto l'impugnazione e ha condannato la L'Oréal SA alle spese.

Impugnazione proposta il 1° dicembre 2015 dalla Gat Microencapsulation GmbH (già Gat Microencapsulation AG) avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 30 settembre 2015, causa T-720/13, Gat Microencapsulation/EUIPO

(Causa C-639/15 P)

(2016/C 314/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Gat Microencapsulation GmbH (già Gat Microencapsulation AG) (rappresentanti: S. Soler Lerma, Agent, M. C. March Cabrelles, abogado)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Con ordinanza del 26 maggio 2016 la Corte di giustizia (Ottava Sezione) ha dichiarato l'impugnazione irricevibile.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 17 maggio 2016 — Comune di Balzola e a./Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(Causa C-275/16)

(2016/C 314/13)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Comune di Balzola, Comune di Borgo San Martino, Comune di Camino, Comune di Cereseto, Comune di Cerrina, Comune di Frassineto Po, Comune di Gabiano, Comune di Limone Piemonte, Comune di Mombello Monferrato, Comune di Morano Sul Po, Comune di Odalengo Piccolo, Comune di Pietraporzio, Comune di Piovà Massaia, Comune di Pontestura, Comune di Ponzano, Comune di Sala Monferrato, Comune di Serralunga di Crea, Comune di Solonghello, Comune di Villamiroglio, Comune di Montemagno, Comune di Scurzolengo, Comune di Alfiano Natta, Comune di Moncalvo, Comune di Cerro Tanaro, Comune di Tonco, Comune di Castagnole Monferrato, Comune di Casorzo, Comune di Calliano, Comune di Robella, Comune di Grana, Comune di Rocchetta Tanaro, Comune di Odalengo Grande, Comune di Coniolo, Comune di Ozzano Monferrato, Comune di Demonte, Comune di Entracque, Comune di Sambuco, Comune di Roccasparvera, Comune di Argentera, Comune di Gaiola, Comune di Valdieri, Anci Piemonte

Resistente: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Questione pregiudiziale

[S]e, alla stregua di una corretta interpretazione della Direttiva 1997/67/CE⁽¹⁾, siano con essa compatibili l'art. 3, comma 7, D.lgs. n. 261/99 e l'art. 1, comma 276, della Legge 2014, n. 194, sotto il seguente profilo:

- a) la Direttiva n. 97/67/CE e successive modifiche ed integrazioni, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, sancisce l'obbligo degli Stati membri di assicurare la fornitura del servizio postale universale, ed in tale ambito prevede che la raccolta degli invii postali e loro distribuzione al domicilio del destinatario debbano essere garantite «come minimo cinque giorni lavorativi a settimana»;
- b) la stessa Direttiva comunitaria ammette possibili deroghe, da parte delle Autorità nazionali di regolazione, solo in presenza di «circostanze o condizioni geografiche eccezionali»;
- c) La legislazione nazionale italiana (art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 261 del 1999 ed art. 1, comma 276, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 — cd. «Legge di stabilità 2015») impone, viceversa, all'Autorità nazionale di regolazione di accordare la predetta deroga, entro termini temporali certi, ogni volta in cui il gestore del servizio lo chieda individuando la «presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica in ambiti territoriali con una densità inferiore a 200 abitanti/kmq.», anche qualora le predette situazioni siano di natura non eccezionale e riguardino un'ampia parte della popolazione nazionale (fino ad un quarto della popolazione e quindi — trattandosi di aree con minore densità abitativa — fino ad una ben più vasta porzione del territorio nazionale)[.]

⁽¹⁾ Direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU 1998, L 15, pag. 14).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Handelsgericht Wien (Austria) il 20 maggio 2016 — RMF Financial Holdings Sàrl/Heta Asset Resolution AG

(Causa C-282/16)

(2016/C 314/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Handelsgericht Wien

Parti

Ricorrente: RMF Financial Holdings Sàrl

Resistente: Heta Asset Resolution AG

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 2, paragrafo 1, punti 2 e 23, della direttiva 2014/59/UE⁽¹⁾, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013⁽²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, secondo cui un «ente creditizio» rappresenta un'impresa la cui attività consiste nel raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto (=ente CRR), debba essere interpretato nel senso che la sfera di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE ricomprenda parimenti un organismo di liquidazione (società di liquidazione) ormai privo di concessione ai sensi del diritto bancario per l'esercizio di attività bancarie ovvero che, sulla base di concessione ex lege, possa svolgere unicamente attività (bancaria) destinata esclusivamente alle attività di liquidazione di portafoglio.
- 2) In caso di risposta negativa alla questione sub 1): se l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24/CE⁽³⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (nel testo di cui all'articolo 117, punto 1, della direttiva 2014/59/UE) debba essere interpretato nel senso che un provvedimento di abbattimento del valore nominale di titoli disposto da un'autorità amministrativa nazionale produca tutti i suoi effetti, senza ulteriori formalità, nei confronti di soggetti residenti in altri Stati membri, anche alla luce dell'articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea [anche in caso di risposta negativa alla questione sub 1)].